

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 549, 838, 1300 e 1301-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE FRACASSI)

Comunicata alla Presidenza il 7 agosto 1982

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Legge-quadro e provvedimenti
in materia di turismo e industria alberghiera (n. 549)

d'iniziativa dei senatori BEVILACQUA, BARTOLOMEI, DONAT-CATTIN, FERRARI-AGGRADI, de' COCCI, DEL PONTE, FORMA, FRACASSI, LAPENTA, LAVEZZARI, LONGO, ROSSI, SAPORITO, VETTORI, VITALE Antonio, MEZZAPESA, DE GIUSEPPE, COSTA, COCO, DI LEMBO, PASTORINO, DEL NERO, PATRIARCA, MAZZOLI, BOMBARDIERI, D'AGOSTINI, DELLA PORTA, ROSI, BAUSI, TRIGLIA, CODAZZI, CENGARLE, SANTALCO, RICCI, CALARCO, RIGGIO, AVELLONE, D'AMELIO, NEPI, BUZZI, FIMOGNARI, SCARDACCIONE e CERAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1979

Legge-quadro in materia di turismo ed industria alberghiera ed interventi urgenti per il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta turistica (n. 838)

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

col **Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno**

e col **Ministro dell'Interno**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

Legge-quadro per il turismo (n. 1300)

d'iniziativa dei senatori **ANGELIN, BACICCHI, BERTONE, BONDI, CANETTI, FELICETTI, FERMARIELLO, FERRUCCI, FRAGASSI, GRANZOTTO, GUERRINI, LA PORTA, MAFFIOLETTI, MIANA, MODICA, POLLIDORO, TROPEANO, URBANI e VITALE Giuseppe**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1981

Investimenti a favore del riequilibrio territoriale della organizzazione turistica italiana e finanziamento dei piani regionali straordinari di settore elaborati in attuazione della legge-quadro nazionale per il turismo (n. 1301)

d'iniziativa dei senatori **ANGELIN, BACICCHI, BERTONE, BONDI, CANETTI, FELICETTI, FERMARIELLO, FERRUCCI, FRAGASSI, GRANZOTTO, GUERRINI, LA PORTA, MAFFIOLETTI, MIANA, MODICA, POLLIDORO, TROPEANO, URBANI e VITALE Giuseppe**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto dal 1972, data del trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario, al 1978-1980, si è venuta sviluppando una certa conflittualità nei rapporti tra le Regioni e l'Amministrazione centrale nella gestione della materia turistica.

Le Regioni, infatti, emanavano prontamente le loro norme legislative nelle materie trasferite ed il Governo, su segnalazione del Ministero del turismo, ne ha più volte rinviato l'esame agli organi regionali sia per motivi prettamente giuridico-tecnici, sia per motivi di merito e, principalmente perchè la legislazione regionale non era sufficiente a garantire la necessaria uniformità in materie quali la classificazione alberghiera, la disciplina organizzativa degli enti turistici periferici, l'insegnamento dello sci, eccetera.

L'insistenza da parte delle Regioni nel riproporre tali provvedimenti faceva sì che il Governo li impugnasse con il ricorso alla Corte costituzionale sia per il vincolo alberghiero di destinazione, sia per la classifica, sia per la soppressione degli enti turistici periferici; si apriva così una fase ancor più critica nei rapporti Stato-Regione, in materia di turismo.

Il disegno di legge-quadro sul turismo numero 838, presentato al Senato nel 1980, veniva ad inserirsi nell'anzidetto panorama e si proponeva il fine di eliminare i riferiti motivi di conflittualità con un disegno di ampio respiro ed una normativa piuttosto articolata, tanto da essere definita « regolamentare » piuttosto che « quadro ».

Dal 1980 ad oggi è profondamente mutata la situazione dei rapporti Stato-Regioni per un duplice ordine di motivi:

a) la Corte costituzionale è intervenuta con due sentenze, dichiarando illegittimo il vincolo generale di destinazione alberghiera ed affermando il principio che le Regioni hanno senz'altro titolo per legiferare in materia di classifica delle imprese ricettive;

b) la legislazione regionale in materia turistica ha registrato un notevole salto di qualità grazie al ricorso dell'autocoordinamento che, pur non essendo uno strumento istituzionalizzato, sembra sufficiente a garantire la necessaria uniformità normativa su tutto il territorio nazionale.

L'autocoordinamento, infatti, è stato già usato dalle Regioni per concordare una disciplina omogenea in tema di insegnamento dello sci e di classificazione alberghiera.

Allo stato, quindi, il Governo ha preferito presentare una serie di emendamenti al disegno di legge n. 838: essi sono serviti come base per il lavoro di una Sottocommissione, che ha elaborato un testo unificato poi accolto, con alcune modificazioni, dalla Commissione industria nella seduta del 28 luglio 1982. Nel rispetto della nuova realtà di fatto e di diritto, tale testo unificato snellisce la precedente legge-quadro, attraverso un'opera concordata con le Regioni eliminando ogni tipo di prescrizione « regolamentare » per limitarsi ad una determinazione di principi generali uniformi, onde lasciare libere le Regioni di gestire concretamente la materia secondo i modelli localmente più idonei.

* * *

Il testo proposto dalla Commissione si ispira alle linee sottostanti al disegno di legge n. 838, articolandosi peraltro in norme quadro e in norme di intervento finanziario che sono il frutto di specifici accordi intercorsi con le Regioni.

Sono state soppresse, nella prima parte, tutte le norme reiterative del sistema ordinamentale già prese in considerazione dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e sono state invece poste norme di carattere organizzativo delle funzioni di indirizzo e coordinamento e norme di principio.

Le norme positorie di principi fondamentali concernono la organizzazione turistica,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le strutture ricettive, il vincolo alberghiero, le agenzie di viaggio e le attività professionali in area turistica.

Su proposta del relatore, accolta da tutte le parti politiche, è stato aggiunto un articolo di premessa (articolo 1) in cui sono definiti i motivi che hanno portato alla redazione della legge e le finalità che questa si propone.

L'articolo 2 ha previsto la istituzione di un organismo volto a fiancheggiare il Governo nella esplicazione della funzione di indirizzo e di coordinamento: detto organo di coordinamento risulta costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro del turismo, quale delegato della Presidenza.

Al Comitato di coordinamento spetteranno inoltre le funzioni di indirizzo della politica turistica.

Fanno parte del Comitato di coordinamento i Presidenti delle Giunte regionali e delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano, o i componenti delle Giunte medesime delegati a tal fine.

Nell'esercizio della propria attività il Comitato si avvale di un organismo collegiale a carattere tecnico consultivo costituito dai rappresentanti delle forze produttive e dei lavoratori e presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo. Si attua in questo modo un collegamento organico fra l'esercizio delle attività di indirizzo attribuite al Presidente del Consiglio e al Ministro per il turismo che, attraverso tale organismo, può portare gli elementi tecnici e amministrativi da valutare in sede di esercizio delle funzioni di indirizzo.

Vengono altresì individuati i problemi fondamentali in ordine ai quali la funzione di indirizzo e coordinamento deve esplicarsi e precisamente:

a) organizzazione turistica sub-regionale: a questo proposito, nel riaffermare le competenze delle Regioni ad intervenire nella ristrutturazione del settore, si è ritenuto di dettare i principi indispensabili ad assicurare un minimo di omogeneità fra le diverse iniziative legislative delle Regioni e si sono poste forme di organico collegamento fra

gli organismi cui saranno devolute le funzioni attualmente esercitate dalle aziende e dagli enti provinciali per il turismo e dagli enti locali territoriali;

b) classificazione delle imprese ricettive: con tale disposizione si tende a ricucire le maglie squarciate della decisione della Corte costituzionale in conseguenza della quale esistono attualmente nel nostro sistema positivo più tipologie classificatorie con evidenti rischi di disorientamento per gli operatori e per i turisti;

c) vincolo alberghiero: anche tale materia necessitava di un intervento che consentisse di ricostruire il sistema vincolistico colpito dalla Corte costituzionale non solo sotto il profilo della legittimità *tout court*, bensì sotto il diverso profilo della ingiustificata disparità di trattamento cui erano assoggettate le imprese alberghiere operanti nel nostro Paese.

Si è d'altronde ritenuto che i principi economici che presiedono ad un equilibrato incontro tra l'offerta e la domanda nel settore della ricettività impongano non solo la riaffermazione del potere regionale di stabilire il vincolo ma anche la necessità di collegare l'uso di tale strumento e le scelte di pianificazione urbanistica effettuate dagli enti locali e approvate dalle Regioni;

d) agenzie di viaggio: venendo incontro alle richieste più volte formulate dagli operatori del settore e dagli utenti si è ritenuto di offrire al legislatore regionale una base definitoria delle attività imprenditoriali poste in essere attraverso le agenzie, collegando tale previsione alle disposizioni contenute nella convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio di cui alla legge numero 1084 del 1977;

e) turismo sociale: si individuano gli organismi che pongono in essere attività di turismo sociale chiarendo finalmente quali debbano essere le attività che possono essere poste in essere dagli organismi medesimi e affidando ai legislatori regionali la definizione delle modalità attraverso le quali l'esercizio di detta attività dovrà essere effettuata al fine di non invadere le competenze degli agenti di viaggio che, come già

detto, esercitano loro medesimi attività in forma imprenditoriale;

f) attività professionale: in questa materia si introducono i principi ai quali i legislatori regionali dovranno ispirarsi per la disciplina di attività quali quelle delle guide, degli interpreti, dei corrieri, eccetera, nonchè, per la prima volta, le attività dei tecnici esperti alberghieri.

* * *

La seconda parte del testo proposto attiene all'intervento finanziario dello Stato volto a conferire i fondi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al finanziamento di opere di interesse turistico incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il conferimento è determinato in complessive lire 300 miliardi di cui una prima tran-

che di 50 miliardi di lire viene utilizzata nell'anno 1982.

Il riparto dei fondi tra le Regioni avviene secondo criteri diversificati e integrati, intesi ad equilibrare il riparto stesso e a calibrarlo tra coordinate che tengono conto di molteplici caratteristiche e modalità.

In tale ottica viene privilegiato in maniera molto accentuata l'intervento a favore delle Regioni meridionali, ai fini di un corretto equilibrio dei fattori di sviluppo del sistema turistico del Meridione.

* * *

Nel testo che la 10ª Commissione sottopone all'approvazione dell'Assemblea si intendono unificati i quattro disegni di legge (nn. 549, 838, 1300 e 1301) presentati al Senato in materia di turismo e industria operante nel relativo settore.

FRACASSI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

a) sul disegno di legge n. 549

(Estensore MODICA)

6 agosto 1980

Il disegno di legge n. 549, presentato prima del disegno di legge n. 838, ne anticipa le linee essenziali, non discostandosi sostanzialmente da esse, anzi adottando spesso il medesimo testo. Sia per quanto riguarda la parte istituzionale, che abbraccia gli articoli da 1 a 7 e l'articolo 17 sia per l'istituzione del fondo di rotazione, il disegno di legge n. 549 solleva dunque gli stessi problemi individuati nel parere espresso dalla 1ª Commissione sul disegno di legge n. 838. In particolare, l'articolo 17, imponendo alle Regioni una particolare soluzione istituzionale e organizzativa per quanto riguarda l'assetto amministrativo infraregionale, è in contrasto con l'autonomia legislativa delle regioni nella materia.

La 1ª Commissione esprime pertanto parere favorevole all'ulteriore *iter* del disegno di legge n. 549, a condizione che siano introdotte modifiche conformi al presente parere così da rendere il disegno di legge coerente con l'autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni nella materia.

b) sul disegno di legge n. 838

(Estensore MODICA)

6 agosto 1980

Il disegno di legge n. 838 consta di due parti. Il titolo I regola gli aspetti istituzionali della materia, configurando esplicitamente la legge come « legge di principi » ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, mentre il titolo II istituisce un « fondo di rotazione per il finanziamento di iniziative turistiche e alberghiere » (art. 18) per attuare un intervento pubblico straordinario « in aggiunta a quello ordinario delle Regioni ».

Il titolo I va armonizzato con la Costituzione. Infatti:

L'articolo 2, secondo comma, attiene a materia di competenza regionale;

agli articoli 3, 4 e 5, il Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero del turismo assume compiti che sono propri del Consiglio dei ministri (articolo 3 della legge n. 382 del 1975), mentre per di più l'attività di coordinamento travalica i limiti costituzionali ammissibili, ed entra nel campo di un incisivo comando amministrativo (curare la realizzazione del programma; proporre al CIPE la ripartizione di risorse finanziarie; compiere ogni altra attività necessaria; eccetera), come è reso evidente dal fatto che le Regioni (art. 4) dovrebbero adottare programmi tendenti alla realizzazione del piano nazionale e dovrebbero anche a tal fine apportare « eventuali variazioni e modifiche a provvedimenti approvati in precedenza » (art. 5).

Inoltre:

la previsione dell'inclusione in detto Comitato di coordinamento dei presidenti delle giunte regionali (o loro delegati), non appare compatibile con l'autonomia delle regioni, dato che in tal modo il rappresentante di un organo politico legislativo, quale è la Regione, verrebbe messo sullo stesso

piano dei componenti dell'esecutivo centrale in una materia in cui le Regioni hanno potere legislativo. Sarebbe invece ammissibile la presenza di esperti designati dalle Regioni nel Comitato tecnico consultivo (art. 6), presenza, invece, non prevista;

il riordinamento dell'organizzazione turistica subregionale appartiene alla competenza legislativa delle Regioni e quindi non può essere oggetto, come invece prevede l'articolo 8, di « direttiva contenente norme di indirizzo e coordinamento », che potrebbe essere rivolta soltanto verso le attività amministrative delle Regioni e che anche in tal caso, ai sensi della legge n. 382 del 1975 e della giurisprudenza della Corte costituzionale, non potrebbe mai configurarsi come « direttiva cui dovranno attenersi le Regioni », ma solo come atto politico non vincolante per l'amministrazione regionale.

Gli articoli 9, 10 e 12, non in quanto regolano, sul piano di principio, la figura delle imprese turistiche e delle imprese di viaggio e turismo, ma in quanto dettano normative che pur essendo definite « criteri di massima », sono in realtà estremamente dettagliate, riducono le previste leggi regionali a poco più di regolamenti (l'articolo 12 prevede addirittura criteri da stabilire successivamente con decreto ministeriale). L'articolo 14 deve inoltre essere uniformato all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Va osservato che il titolo II, configurando un intervento aggiuntivo dello Stato mediante un « fondo di rotazione » di nuova istituzione per la concessione di mutui e agevolazioni creditizie, rovescia la tendenza affermata col decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 che all'articolo 110 ha previsto la soppressione di alcuni fondi di rotazione operanti in materia di competenza regionale perchè fu ritenuto che essi si ponessero in contrasto con l'autono-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mia regionale. Il fatto che alla legge regionale sia consentito di fornire « provvidenze integrative ed addizionali » (art. 19), che i fondi siano ripartiti tra le Regioni (art. 22) e che soggetto delle procedure per l'erogazione sia la Regione (artt. 23 e 24), nulla toglie al fatto che si tratta di interventi rientranti nelle competenze legislative regionali, che potrebbero essere effettuati dalle Regioni direttamente mediante loro società finanziarie, quali sono previste dagli Statuti, mentre il disegno di legge n. 838 attua, tutt'al più, una delega ai sensi dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione, senza peraltro configurare chiaramente, neanche in tal senso, l'affidamento di questi compiti alle Regioni. Si deve ricordare, ai fini di una soluzione positiva del problema di assicurare finanziamenti integrativi, che l'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, al secondo comma, prevede, in alternativa ai soppressi « fondi di rotazione », l'attri-

buzione di risorse aggiuntive ai fondi di cui all'articolo 9 della legge finanziaria regionale n. 281 del 1970.

Valuterà perciò la Commissione di merito se sarà il caso di uniformare questo tipo di credito agevolato all'indirizzo affermato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Si osserva infine che le norme riguardanti il funzionamento presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di uffici di supporto del Comitato di coordinamento e del Comitato tecnico consultivo, devono essere raccordate con gli indirizzi generali riguardanti la riforma della pubblica amministrazione, secondo il recente voto del Senato.

La 1^a Commissione esprime pertanto parere favorevole all'ulteriore *iter* del disegno di legge n. 838 a condizione che siano introdotte modifiche conformi al presente parere così da rendere il disegno di legge coerente con l'autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni nella materia.

c) su emendamenti governativi al disegno di legge n. 838

(Estensore MODICA)

23 giugno 1982

La Commissione, esaminati gli emendamenti, presentati in Commissione di merito, relativamente al disegno di legge n. 838, esprime preliminarmente apprezzamento per le soluzioni normative da essi prefigurate: la normativa in oggetto, nel recepire, tra l'altro, taluni rilievi già formulati dalla Commissione in occasione dell'esame del disegno di legge n. 838, configura infatti un corretto riparto di competenze tra Stato e Regioni, attese le attribuzioni proprie di queste ultime in materia di turismo ed industria alberghiera, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Esprime pertanto parere favorevole, a condizione che venga modificato l'articolo 1, nella nuova formulazione prevista dagli emendamenti in esame, risultando inopportuna la costituzione di un organismo di carattere settoriale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento: al ri-

guardo, la Commissione fa presente che nel disegno di legge d'iniziativa governativa, recentemente presentato alla Camera, relativo all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (atto Camera n. 3403) si prevede, all'articolo 17, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni (nessun rilievo potrebbe invece muoversi alla costituzione di un comitato tecnico-consultivo, composto da esperti designati dallo Stato e dalle Regioni).

La Commissione osserva inoltre che il conferimento di contributi destinati al potenziamento ed alla riqualificazione dell'offerta turistica, di cui all'articolo 10, introduce ulteriori elementi di rigidità nel sistema: al riguardo, risulterebbe preferibile ricorrere ai meccanismi di finanziamento prefigurati dall'articolo 9 della legge n. 281 del 1970 (fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo).

d) sul disegno di legge n. 1300

(Estensore BRANCA)

20 maggio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.



e) sul disegno di legge n. 1301

(Estensore BRANCA)

20 maggio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

a) sul testo unificato proposto dalla 10ª Commissione

30 luglio 1982

La Commissione, esaminato il testo unificato che la Commissione di merito propone per i disegni di legge nn. 838, 549, 1300 e 1301 per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che l'autorizzazione di spesa per il 1982, fermo restando lo stanziamento com-

pletivo di 300 miliardi per il triennio 1982-1984, sia ridotta da 50 miliardi a 48 miliardi e 900 milioni. Conseguentemente, occorre modificare l'articolo 11, terzo comma, e l'articolo 14, primo comma.

La modifica si rende necessaria in quanto la copertura per il 1982 appare correttamente preordinata nel fondo speciale di parte corrente solo entro il limite della somma anzidetta (48.900 milioni).

b) sui disegni di legge nn. 549 e 838

9 luglio 1980

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, che disciplinano materia analoga, per quanto di competenza fa presente quanto segue.

Quanto al disegno di legge n. 838 i relativi oneri per l'anno finanziario 1980, determinati in lire 50 miliardi, appaiono coperti in modo valido. Peraltro la Commissione esprime l'avviso che, nel secondo comma dell'articolo 27, le somme da versare al conto corrente di tesoreria per gli anni successivi al 1980, in considerazione delle caratteristiche della spesa, alla luce del disposto del primo

comma dell'articolo 18 della legge n. 468 del 1978, debbono essere determinate con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

Tale osservazione vale anche per l'articolo 16, primo comma, del disegno di legge n. 549 laddove determina invece in modo rigido la quantificazione dell'onere complessivo di 300 miliardi per ciascuno degli anni di cui al triennio 1980-1982.

Peraltro si fa rilevare che il citato articolo 16 non fornisce alcuna valida indicazione per la copertura degli oneri da esso previsti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica

TITOLO I.

Art. 1.

(Finalità della legge)

La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferma restando la delimitazione della materia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.

Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

Art. 2.

(Indirizzo e coordinamento)

Il Governo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di turismo e industria alberghiera si avvale del Comitato di coordinamento per la politica turistica.

Detto Comitato, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente, da lui delegato, che lo presiede e dai presidenti delle Giunte regionali e delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano o da componenti delle Giunte medesime a tal fine delegati.

Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordina-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 3.

(*Comitato consultivo*)

Per le più rilevanti determinazioni il Comitato di coordinamento acquisisce il parere del Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, composto di 25 esperti designati dalle associazioni più rappresentative degli operatori turistici e dalle organizzazioni sindacali, cooperative e del tempo libero che svolgono la loro attività nel settore turistico.

Il Comitato di coordinamento decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a cadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi.

Art. 4.

(*Organizzazione turistica subregionale*)

L'organizzazione turistica pubblica, nell'ambito regionale, è di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano che vi provvedono attraverso la costituzione di agenzie, quali organismi operativi del sistema di governo locale, munite di autonomia amministrativa e finanziaria per l'espletamento delle attività di sviluppo, promozione, accoglienza, informazione ed assistenza turistica.

Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente omogenei in cui operano le agenzie, nonchè gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.

Il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 2 provvede, nella prima seduta, a denominare in maniera unica le agenzie e a stabilirne il relativo simbolo di riconoscimento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le leggi regionali disciplinano le modalità e le forme di coordinamento dell'attività delle agenzie e delle loro funzioni, assicurando al contempo la presenza, in seno a tali organismi, di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, nonché di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali e cooperative che svolgono la loro attività nel settore.

Le agenzie provvedono, di intesa con la regione, ad istituire nella località a maggiore intensità turistica uffici di informazione e di assistenza turistica (IAT).

Allorchè si proceda alla ristrutturazione dell'organizzazione turistica pubblica, di cui al presente articolo, le entrate, anche di natura tributaria, riconosciute dalla vigente legislazione agli enti provinciali per il turismo ed alle aziende di cura, soggiorno e turismo, sono destinate alle regioni che provvedono a ripartirlo, con proprie leggi, fra gli organismi ai quali sono state attribuite o delegate tali funzioni.

Art. 5.

(*Strutture ricettive*)

Sono imprese ricettive gli alberghi, in essi ricompresi i *motels* ed i villaggi-albergo, gli alberghi residenziali, i campeggi ed i villaggi turistici.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi di uso pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

Assumono la denominazione di *motel* gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurino alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli alberghi che, in una unica area, forniscono, agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.

Gli alberghi residenziali sono esercizi ricettivi di uso pubblico, a gestione unitaria, che

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

forniscono alloggio in unità abitative costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi di uso pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi di uso pubblico, a gestione unitaria, attrezzati, su aree recintate, per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi di turisti, sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

L'attività ricettiva può altresì essere esercitata, anche in forma non imprenditoriale, con fine di lucro, negli alloggi agrituristici e dagli affittacamere; senza fine di lucro nelle case per ferie e nei campeggi gestiti da associazioni che svolgano attività turistico-sociale; con o senza fine di lucro negli ostelli per la gioventù e nei rifugi alpini.

Sono alloggi agrituristici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio ai turisti, dagli imprenditori agricoli.

Sono affittacamere coloro che esplicano l'attività ricettiva nell'ambito di strutture che forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari in non più di sei camere in due appartamenti ammobiliati.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite da enti pubblici o associazioni operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonchè gestite da enti e aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Classificazione delle strutture ricettive*)

Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.

Con riferimento ai dati di cui al comma precedente le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente da 5, 4, 3, 2, o stella.

Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:

capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;

almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;

un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;

un locale ad uso comune;

impianti tecnologici e numero di addetti adeguati al funzionamento della struttura.

Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare gli alberghi residenziali, contrassegnati con 5, 4 e 3 stelle.

I campeggi ed i villaggi turistici sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 o 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative e sportive.

Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, agriturismo ed escursionistico.

Vengono contrassegnati con quattro stelle i campeggi aperti per la doppia stagione estivo-invernale o autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea di tali strutture può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

deve essere indicata nelle guide specializzate nonchè segnalata nelle insegne del campeggio.

Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere.

Art. 7.

(*Vincolo di destinazione*)

In vista della conservazione del patrimonio ricettivo, le leggi regionali prevedono l'imposizione del vincolo di destinazione alberghiera con riferimento alle scelte programmatiche effettuate.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono ad adeguare gli strumenti urbanistici alla disposizione di cui al precedente comma.

Nell'ambito delle previsioni del piano regolatore generale il comune provvede ad individuare e regolamentare le aree destinate alle attività turistiche e ricettive, e a determinare la disciplina di tutela e uso di tali aree nonchè delle strutture già adibite ad uso ricettivo, comprensiva delle destinazioni d'uso, dei tipi e dei modi di intervento.

Nella formulazione di tali previsioni il comune si adegua alle indicazioni dei piani territoriali predisposti dalle regioni.

Sino a quando il comune non avrà provveduto ad adottare la disciplina di cui al secondo comma del presente articolo, le strutture ricettive destinate ad uso di albergo, albergo residenziale, villaggio turistico e campeggio, mantengono l'attuale destinazione.

Art. 8.

(*Agenzie di viaggio e turismo*)

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano l'attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorno o la intermediazione dei predetti servizi o anche entrambe le attività secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

Il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente è dalle leggi regionali, in ogni caso, subordinato al possesso da parte del richiedente di adeguati requisiti professionali ed economici.

Non potrà, in nessun caso, prescindersi, per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente, dai seguenti requisiti:

- a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
- b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti da persona dipendente.

In ogni caso le leggi regionali richiederanno il possesso di adeguati requisiti tecnici per il personale impiegato presso le agenzie.

L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, e successive modificazioni.

Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. Tale elenco viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Non potrà, in nessun caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

Per le persone fisiche e giuridiche straniere l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 9.

(*Associazioni senza scopo di lucro*)

Le associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con riconosciuto carattere turistico promozionale, sono autorizzate ad esercitare direttamente, per i propri associati, in ciascuna delle sedi ove le associazioni medesime esercitano la propria attività, le attività di cui all'articolo 8 della presente legge.

Le relative modalità sono definite con legge regionale che fissa i requisiti minimi omogenei per il compimento delle attività di cui al comma precedente.

Art. 10.

(*Attività professionali*)

Le regioni determinano i requisiti richiesti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete, accompagnatore turistico o corriere, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.

È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

È interprete chi, per professione, presta la propria opera per la traduzione scritta od orale di lingua straniera in congressi, convegni, riunioni od incontri o nell'assistenza a turisti stranieri.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale ed all'estero; cura la realizzazione del programma predisposto dall'agenzia, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.

È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone, la pratica non agonistica dello sci.

È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.

È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.

È guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.

È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

Nel determinare i requisiti da possedere, le leggi regionali dovranno in particolare richiedere, per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, istruttori di alpinismo, di sci alpino e speleologia, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani.

Spetta alle leggi regionali disciplinare, nei limiti indicati dall'articolo 9 della presente legge, l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore di membri di enti ed organismi a carattere associativo che, senza finalità di lucro, operano nel settore del turismo e del tempo libero.

Art. 11.

(*Disposizioni transitorie*)

L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge-quadro avviene in via definitiva, entro il 1° gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 sarà fatto uso, in ogni caso, delle nuove denominazioni alberghiere secondo le seguenti tabelle:

cinque stelle: albergo di categoria lusso;

quattro stelle: albergo di prima categoria;

tre stelle: albergo di 2^a categoria o pensione di 1^a categoria;

due stelle: albergo di 3^a categoria o pensione di 2^a categoria;

una stella: albergo di 4^a categoria, locanda o pensione di 3^a categoria.

A decorrere dalla stessa data, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, è prevista l'equiparazione di categoria secondo la seguente tabella:

alberghi di lusso: alberghi con cinque stelle, alberghi residenziali a cinque stelle;

alberghi di 1^a categoria: alberghi con quattro stelle e alberghi residenziali con quattro stelle;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alberghi di 2^a categoria e pensioni di 1^a categoria: alberghi con tre stelle, alberghi residenziali con tre stelle, campeggi e villaggi turistici con quattro stelle;

alberghi di 3^a categoria e pensioni di 2^a categoria: alberghi con due stelle, alberghi residenziali con due stelle, campeggi e villaggi turistici con tre stelle;

alberghi di 4^a categoria e pensioni di 3^a categoria: alberghi con una stella, alberghi residenziali con una stella, campeggi e villaggi turistici con due stelle;

locande: campeggi e villaggi turistici con una stella, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi alpini.

TITOLO II

Art. 12.

(Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato)

Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale e settoriale delle attività di interesse turistico, da realizzarsi anche attraverso iniziative di assistenza tecnica alle imprese, con specifico riferimento al potenziamento delle strutture ricettive del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire la riqualificazione delle strutture esistenti ed i servizi dei centri di vacanza, lo Stato conferisce alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui al successivo articolo 13, da destinare al finanziamento di opere volte a potenziare e riqualificare l'offerta turistica, ivi comprese quelle destinate allo sviluppo del turismo nautico, incluse nei programmi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, al fine di renderli coerenti con le finalità di cui al comma precedente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per il triennio 1982-1984 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1982.

Per gli anni 1983 e 1984 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 13.

(*Ripartizione dei fondi*)

Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente articolo 12 è ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 2, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio regionale, ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.

Il rimanente 30 per cento è ripartito con gli stessi criteri, tra le Regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Per l'anno 1982 la ripartizione è effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Restano ferme le procedure previste dall'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l'erogazione di fondi a favore delle Province autonome di Trento e Bolzano.

I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo previsti dalla legislazione regionale preesistente.

Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le Regioni possono deliberare la gestione unitaria e integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione del « fondo per lo sviluppo delle attività turistiche »

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilità attraverso le società finanziarie regionali.

Art. 14.

(*Criteri, procedure e controlli*)

Con leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 12 nel rispetto della destinazione alle opere indicate nello stesso articolo, a norma dell'articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Le somme comunque non utilizzate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato vengono nuovamente ripartite tra tutte.

A tal fine il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di cui all'articolo 12, sarà presentato al Comitato di coordinamento per la politica turistica di cui all'articolo 2 entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 15.

(*Copertura finanziaria*)

All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982 si provvede quanto a lire 1.100 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 e quanto a lire 48.900 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 549

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BEVILACQUA
ED ALTRI

Art. 1.

La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, determina principi fondamentali in materia di turismo e di industria alberghiera in considerazione del rilievo sociale ed economico di tali settori, nonché della necessità di approntare interventi urgenti per potenziarne e riqualificarne l'offerta.

Art. 2.

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo il comitato di coordinamento per la politica turistica con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo e delle Regioni per la determinazione delle linee generali di indirizzo del settore e per l'elaborazione e l'attuazione del programma turistico nazionale.

Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro per le regioni, dal Ministro dei trasporti, dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dai Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, o dai componenti delle rispettive Giunte da loro delegati.

Il comitato ha il compito di:

a) indicare gli obiettivi e le linee di intervento nel settore turistico nel quadro delle esigenze della programmazione economica nazionale e regionale e delle caratteristiche intersettoriali della materia, anche con riferimento agli indirizzi elaborati in

sede internazionale e della Comunità europea;

b) predisporre, sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 5, approvare e presentare al Consiglio dei ministri il progetto di programma turistico nazionale;

c) curare, tra le diverse Regioni, il perseguimento di massima degli obiettivi di cui alla lettera a) e la realizzazione del programma nazionale di settore, anche in relazione ai diversi tipi di intervento ed ai programmi regionali di sviluppo economico e di assetto del territorio;

d) indicare interventi atti a rendere l'apporto derivante dal movimento turistico estero coerente rispetto agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed alle esigenze congiunturali dell'economia italiana, in relazione alle attività di promozione ed ai problemi della distribuzione del reddito tra aree a differente tasso di sviluppo, alla estensione della pratica del turismo a strati sempre più vasti di popolazione;

e) determinare la ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie previste dalla presente legge;

f) valutare, con la collaborazione del comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 5, lo stato di attuazione del programma nazionale ed elaborare le eventuali proposte di variazione e aggiornamento anche relative ai finanziamenti da sottoporre al Consiglio dei ministri;

g) compiere ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 3.

Il comitato di coordinamento per la politica turistica predisporre e presenta il progetto di programma turistico nazionale entro il 31 marzo dell'ultimo anno di previsione del piano precedente.

Il programma nazionale diviene operante con l'approvazione del Consiglio dei ministri

e ha durata triennale; esso indica in particolare:

a) gli obiettivi da conseguire e le linee di intervento nel settore;

b) gli interventi di competenza statale da attuarsi dall'Amministrazione dello Stato, dall'ENIT, dall'ACI, dalla Cassa per il Mezzogiorno e da società a prevalente partecipazione statale;

c) l'ammontare dei finanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di competenza statale e la loro ripartizione;

d) l'ammontare e la ripartizione di massima di eventuali finanziamenti destinati alle Regioni per interventi di loro competenza di carattere straordinario o urgente;

e) la ripartizione di massima dei finanziamenti previsti al successivo articolo 8.

In caso di mancata intesa con il comitato di coordinamento per la politica turistica, il Consiglio dei ministri adotta le sue determinazioni sul programma e sulle proposte di variazione e aggiornamento previa informazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il comitato di coordinamento per la politica turistica riferisce annualmente al Parlamento sulle proprie attività e sullo stato di attuazione del programma nazionale.

Art. 4.

Successivamente all'approvazione del programma turistico nazionale, le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative interessate al settore, adottano le iniziative necessarie alla realizzazione degli obiettivi generali e del programma turistico nazionale, apportando anche eventuali variazioni e modifiche a provvedimenti approvati in precedenza.

Art. 5.

Il comitato di coordinamento per la politica turistica opera in collaborazione con un comitato tecnico consultivo costituito

presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo e composto da:

a) cinque esperti in materie turistiche o afferenti il turismo;

b) dodici rappresentanti designati rispettivamente: 3 dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati al movimento turistico; 3 dagli imprenditori operanti nei settori economici maggiormente interessati al movimento turistico; 3 dalle associazioni e dagli enti che svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile; 3 dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo interessate al settore turistico;

c) un rappresentante rispettivamente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;

d) un rappresentante rispettivamente dell'ENIT e dell'ACI;

e) un rappresentante rispettivamente delle *Pro loco* e degli enti operanti nel settore, di cui al successivo articolo 17.

Il comitato tecnico consultivo elegge nel suo seno il presidente.

Art. 6.

Il comitato tecnico consultivo, in particolare:

a) collabora alla predisposizione del programma turistico nazionale ed esprime, su richiesta, pareri sulle iniziative di competenza del comitato di coordinamento;

b) fornisce, su richiesta, la propria collaborazione alle Regioni per la predisposizione dei piani turistici regionali e l'adozione dei provvedimenti di attuazione degli interventi di loro competenza relativi al programma turistico nazionale;

c) redige una relazione annuale sullo stato delle imprese turistiche e delle attività sociali ed economiche connesse al turismo.

Art. 7.

I criteri per il funzionamento del comitato di coordinamento per la politica turistica e del comitato tecnico consultivo sono determinati autonomamente dai due organismi e approvati unitariamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comitato di coordinamento per la politica turistica ed il comitato tecnico consultivo si avvalgono nello svolgimento delle loro funzioni di un segretario alla programmazione turistica.

Il segretario alla programmazione turistica attende alla preparazione dei documenti programmatici ed allo svolgimento delle attività di indagine, studio e ricerca; dirige la segreteria del comitato di coordinamento e del comitato tecnico consultivo; sovrintende all'attuazione delle funzioni e dei compiti degli organismi suindicati curando l'esecuzione delle loro deliberazioni; esegue ogni altro compito che gli sia affidato dal comitato di coordinamento.

Il segretario alla programmazione turistica partecipa alle riunioni del comitato di coordinamento e del comitato tecnico consultivo senza diritto di voto.

Il segretario alla programmazione turistica è scelto fra persone in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti dell'ufficio.

L'incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ed è incompatibile con ogni altra attività.

Al segretario alla programmazione turistica compete il trattamento economico inerente alla qualifica di dirigente generale.

Il segretario alla programmazione turistica, per l'efficace svolgimento dei propri compiti, può avvalersi della collaborazione di enti ed organismi pubblici e privati.

Art. 8.

Per il riequilibrio territoriale e settoriale delle attività di interesse turistico, in coerenza agli obiettivi ed alle linee di intervento nel settore turistico determinate, nei modi stabiliti dalla presente legge, attraverso il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta, è costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione, articolato e ripartito tra le singole Regioni, destinato alla concessione di mutui di durata ventennale per le opere indicate alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del successivo articolo 10 e di durata decennale per le opere previste dalla lettera *c)* dello stesso articolo.

Il fondo, nella sua unitarietà, è finanziato da:

- a)* gli stanziamenti previsti per il triennio 1980-82 dal successivo articolo 16;
- b)* le quote di ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui concessi in applicazione della presente legge;
- c)* le somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge;
- d)* gli interessi prodotti dalle giacenze delle disponibilità del fondo.

Gli interventi operati attraverso il fondo di cui al presente articolo hanno carattere urgente e aggiuntivo rispetto a quelli delle Regioni e della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 9.

Ai fini degli obiettivi indicati dal precedente articolo 8 sono considerate di interesse turistico tutte le attività aventi ad oggetto l'esercizio di:

- a)* alberghi, pensioni e locande;
- b)* pubblici esercizi ubicati in località di interesse turistico per la somministrazione di alimenti e bevande;
- c)* stabilimenti balneari e termali;
- d)* agenzie di viaggio;
- e)* villaggi turistici, parchi di campeggio, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, immobili rurali adibiti alla ricettività agroturistica, case per ferie;

f) impianti, attrezzature e servizi complementari all'attività turistica.

Art. 10.

Ai soggetti privati e pubblici che esercitano, singolarmente o in forma associata e cooperativa, le attività di interesse turistico indicate nel precedente articolo 9 possono essere concesse le provvidenze di cui alla presente legge:

a) per la costruzione, la trasformazione e la ristrutturazione di immobili da adibire all'esercizio delle predette attività, ivi compreso l'acquisto dell'area;

b) per l'ampliamento, il rinnovo e la ristrutturazione degli immobili già adibiti all'esercizio delle stesse attività;

c) per il rinnovo, l'approntamento delle attrezzature e degli arredamenti necessari per l'esercizio delle attività sopraindicate;

d) per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti, anche a carattere interaziendale, nonchè l'istituzione di servizi complementari alle attività stesse, ivi compresa la acquisizione dell'area;

e) per l'acquisto di immobili adibiti all'attività di cui alla lettera a) dell'articolo 9 o delle relative aziende, da parte dei rispettivi conduttori, alla condizione che i contratti di locazione o di affitto siano in essere da almeno un quinquennio.

Art. 11.

I mutui concessi ai sensi della presente legge sono regolati:

a) al tasso onnicomprensivo del 6 per cento, per le opere eseguite nei territori del Mezzogiorno indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed in quelli montani considerati dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni;

b) al tasso onnicomprensivo del 7 per cento, per le opere eseguite sul restante territorio nazionale.

Con leggi regionali potranno consentirsi, ai sensi dell'articolo 109 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvidenze integrative ed addizionali, anche ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 12.

I mutui sono concessi da:

a) la sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del lavoro;

b) gli istituti e le sezioni di credito a medio e lungo termine, compresi quelli di credito fondiario ed edilizio, designati dal Ministro del tesoro;

c) le Casse di risparmio.

Le Regioni sono autorizzate a stipulare con i predetti istituti apposite convenzioni per l'applicazione della presente legge secondo i criteri stabiliti dal Ministro del tesoro.

I mutui sono garantiti con ipoteca, ai sensi delle disposizioni sul credito alberghiero e turistico, sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

Per i mutui di cui alla lettera c) dell'articolo 10, concessi ai conduttori di aziende, e per quelli di cui alla lettera d) dello stesso articolo, qualora non sia possibile l'iscrizione di ipoteca, possono essere fornite altre garanzie di natura reale o personale giudicate idonee dall'istituto finanziatore, anche in deroga alle proprie norme statutarie.

Art. 12.

I mutui per le opere previste dall'articolo 10 sono concessi per un importo non superiore, rispettivamente, al:

1) 70 per cento della spesa riconosciuta, ivi compresa quella relativa all'acquisto dell'area, per quelle indicate nella lettera a);

2) 60 per cento della spesa riconosciuta per quelle indicate nella lettera b), qualora abbiano ad oggetto ristrutturazioni definite obbligatorie da vigenti disposizioni;

3) 50 per cento della spesa riconosciuta per quelle indicate nella lettera b), diverse dalle opere considerate nel precedente punto 2);

4) 25 per cento della spesa riconosciuta per quelle indicate nella lettera c);

5) 50 per cento della spesa riconosciuta, ivi compresa quella relativa all'acquisto dell'area, per quelle indicate nella lettera d);

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6) 50 per cento del prezzo d'acquisto nei casi previsti nella lettera e).

Nella concessione dei mutui sarà data la precedenza alle realizzazioni che prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali. In tal caso l'importo massimo di concessione del mutuo è aumentato del 5 per cento nelle ipotesi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) del comma precedente.

Le Regioni disciplinano la cumulabilità delle provvidenze di cui alla presente legge con le altre provvidenze regionali.

Art. 13.

La domanda per la concessione dei mutui deve essere presentata alla Regione, corredata da una relazione descrittiva delle opere da realizzare, da un progetto di massima, dalla indicazione della spesa da sostenere, e contenere l'indicazione dell'istituto prescelto per il finanziamento dell'iniziativa.

Le opere oggetto di richiesta di finanziamento non devono essere iniziate al momento della entrata in vigore della presente legge.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, la Regione consente l'ulteriore corso dell'iniziativa, dandone comunicazione al richiedente e all'istituto.

L'istituto, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria per l'espletamento dell'istruttoria, delibera la concessione del finanziamento e ne dà comunicazione alla Regione.

L'istituto provvede alla stipulazione del contratto di mutuo, procedendo all'erogazione delle somme mutate in conformità alle vigenti disposizioni sul credito alberghiero e turistico.

Il consenso regionale, di cui al terzo comma, perde efficacia qualora entro centottanta giorni dal suo rilascio non si sia pervenuti alla fase di inizio dei lavori.

Art. 14.

La Regione provvede ad esprimere il consenso previsto dall'articolo 13 nei limiti delle risorse finanziarie ad essa riservate, ai

sensi dell'articolo 2, lettera e), in aderenza ai principi generali stabiliti dal comitato di coordinamento per la politica turistica.

Al fine di assicurare la operatività della presente legge in termini di tempo compatibili con le finalità ad essa essenziali, è fatto obbligo a ciascuna autorità che ne venga richiesta di emanare i provvedimenti di competenza rispettiva entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

Per i comuni provvisti degli strumenti urbanistici generali, in deroga all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive integrazioni e modificazioni, il silenzio degli enti predetti oltre i termini indicati nel presente articolo costituisce assenso all'iniziativa.

Art. 15.

Gli immobili di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 10, finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata inizialmente prevista dal contratto di mutuo.

Il vincolo è reso pubblico mediante l'iscrizione presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari, a carico del beneficiario, in favore della Regione. Il Presidente della Giunta regionale può, tuttavia, prima del termine previsto dal comma precedente, autorizzare con proprio decreto il mutamento della destinazione ove ne sia dimostrata la impossibilità o la non convenienza al mantenimento, previa estinzione del mutuo.

Art. 16.

La presente legge è finanziata con uno stanziamento di lire 300 miliardi da iscrivere, per il triennio 1980-82, nel bilancio del Ministero del tesoro, ripartiti in annualità di cento miliardi ciascuna.

Per il triennio 1980-82 il 60 per cento delle somme come sopra stanziate è destinato al finanziamento di iniziative da realizzare nelle aree del Mezzogiorno, così come indicate dall'articolo 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Nei territori diversi da quelli del Mezzogiorno, come individuati dal comma precedente, e da quelli montani, come previsti dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, non possono essere impegnate somme per le opere di cui alla lettera a) dell'articolo 10, salvo che non riguardino impianti ricettivi al servizio di attività congressuali e culturali.

La ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie prevista dall'articolo 2, lettera e), è effettuata, per l'anno 1980, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le somme comunque non utilizzate dalle Regioni in ciascun esercizio vengono ripartite, fra tutte, unitamente agli stanziamenti dell'esercizio successivo.

Art. 17.

Le Regioni esercitano le funzioni amministrative di interesse locale in materia di turismo ed industria alberghiera delegando alle province ed ai comuni, singoli od associati, i compiti di programmazione dell'attività turistica locale; agli altri enti locali operanti nel settore le attività di studio e di rilevazione statistica, l'istituzione di servizi strumentali alle attività turistiche, le opere di miglioramento e di valorizzazione turistica, la promozione e la propaganda, l'accoglienza degli ospiti e l'organizzazione di manifestazioni culturali e artistiche.

La legge regionale disciplina la costituzione ed il finanziamento degli enti di cui al precedente comma definendone la competenza territoriale in relazione alle aree turistiche omogenee della Regione ed assicurando che negli organi di amministrazione, oltre alle rappresentanze dell'ente o degli enti locali, siano presenti delegati delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori economici, dei lavoratori e degli organismi che operano nel settore turistico.

Fin quando non verrà data attuazione alle disposizioni di cui al comma precedente, continueranno la loro attività gli organismi turistici infraregionali attualmente esistenti.

Art. 18.

Le attività di offerta di servizi relativi alla ricettività, anche nei suoi aspetti complementari, nonché alla organizzazione ed intermediazione dei viaggi sono esercitate dalle imprese turistiche.

Ai fini della presente legge sono tali le imprese che svolgono professionalmente le predette attività.

A tale riguardo presso ciascuna Camera di commercio è istituito un registro al quale sono iscritte le imprese di cui al comma precedente, in possesso dei requisiti che verranno stabiliti d'intesa fra le Regioni.

Le imprese di cui al presente articolo sono classificate con leggi regionali, in base ai requisiti posseduti, in categorie omogenee che tengano conto, per l'industria alberghiera, delle dimensioni, delle attrezzature e della qualità del servizio offerto, dell'ubicazione e della qualificazione del personale; per il turismo all'aria aperta, della qualità del servizio offerto, dell'ubicazione, della presenza di attrezzature complementari, ricreative e sportive.

Le classifiche relative ai servizi di ricettività vengono determinate in relazione alla categoria di appartenenza e sono rese pubbliche sulla base delle indicazioni delle leggi regionali.

Sono parimenti rese pubbliche le tariffe praticate per prestazioni connesse alla ricettività e determinate sulla base di proposte dei singoli operatori.

Art. 19.

Le imprese di viaggio e turismo sono classificate con legge regionale in due categorie: se svolgono attività per la produzione e l'organizzazione dei servizi relativamente a viaggi e soggiorni, per persone singole o per gruppi, comprensive o meno di prestazioni accessorie, assumendone i rischi relativi; oppure svolgono attività di intermediazione o altre proprie delle categorie, con esclusione di servizi di produzione e organizzazione di viaggi e dell'assunzione dei rischi relativi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 20.

Gli organismi e le associazioni senza scopo di lucro, che perseguono finalità culturali, sociali o religiose nell'ambito turistico, con riconosciuto carattere promozionale, sono autorizzate ad esercitare direttamente, per i propri associati, le attività di cui al primo comma dell'articolo 18.

Le relative modalità sono definite con legge regionale, che fissa i requisiti minimi omogenei necessari per il compimento delle attività di cui al comma precedente.

Le associazioni *Pro loco* svolgono attività di promozione turistica al fine di garantire con la valorizzazione delle località amministrare il processo di crescita culturale, civile e sociale delle comunità.

Art. 21.

Le Regioni assicurano l'esercizio delle varie forme di turismo a livello individuale

e collettivo, organizzate o meno, garantendo e disciplinando la libertà di accesso e di stabilimento nel territorio di competenza.

Art. 22.

Le Regioni determinano, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, le norme di attuazione relative alle attività di interprete e di accompagnatore turistico.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali relative alle predette attività.

Le attività di guida, maestro di sci, animatore ed ogni altra indicata nelle leggi regionali sono definite attraverso legge regionale che determinerà i requisiti di abilitazione all'esercizio delle stesse, tenendo conto, in particolar modo, dei titoli posseduti e della preparazione culturale o tecnica necessaria.

DISEGNO DI LEGGE n. 838

D'INIZIATIVA GOVERNATIVA

TITOLO I**Art. 1.***(Finalità della legge)*

La presente legge determina i principi fondamentali ai quali si adeguerà la legislazione regionale, nelle materie di competenza propria o delegata, relative al turismo ed alla industria alberghiera, in considerazione del rilievo economico e sociale di tale settore ed al fine di garantire l'ordinato sviluppo delle attività connesse.

Sono fatte salve le attribuzioni in materia di turismo e di industria alberghiera delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

Art. 2.*(Competenze riservate allo Stato)*

Spetta allo Stato la disciplina normativa dei rapporti internazionali in materia di turismo ed industria alberghiera nonchè quella concernente la promozione all'estero del turismo che attenga all'interesse nazionale o ad interessi di più Regioni.

Resta altresì riservata allo Stato l'incentivazione delle attività di turismo sociale e giovanile svolte da enti a carattere nazionale o pluriregionale, nonchè delle manifestazioni di particolare rilevanza turistica sul piano nazionale o internazionale.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le Regioni non possono svolgere all'estero attività promozionale se non previa intesa con il Governo.

Lo Stato e le Regioni, a norma dell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972,

n. 6, sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni e dati statistici, con la dovuta tempestività, con particolare riferimento al movimento turistico nazionale ed internazionale.

Art. 3.*(Comitato di coordinamento per la politica turistica)*

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo il comitato di coordinamento per la politica turistica con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione delle linee generali di indirizzo del settore e per l'elaborazione e l'attuazione del programma turistico nazionale.

Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro dei trasporti, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dai presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, o dai componenti delle rispettive Giunte da loro delegati.

Il comitato ha il compito di:

a) indicare gli obiettivi e le linee di intervento nel settore turistico nel quadro delle esigenze della programmazione economica nazionale e regionale e delle caratteristiche intersettoriali della materia, anche con riferimento agli indirizzi elaborati in sede internazionale e della Comunità europea, nonchè del programma pluriennale per gli interventi nel Mezzogiorno;

b) predisporre, sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 6, e presentare al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il programma triennale turistico nazionale;

c) curare, tra le diverse Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

perseguimento di massima degli obiettivi di cui alla lettera a) e la realizzazione del programma nazionale di settore, anche in relazione ai diversi tipi di intervento e dei programmi regionali di sviluppo economico e di assetto del territorio; indicare interventi atti a rendere l'apporto derivante dal movimento turistico estero coerente rispetto agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed alle esigenze congiunturali dell'economia italiana, in relazione alle attività di promozione ed ai problemi della distribuzione del reddito tra aree a differente tasso di sviluppo e dell'estensione della pratica del turismo a strati sempre più vasti di popolazione;

d) proporre al CIPE la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie previste dalla presente legge;

e) valutare, con la collaborazione del comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 6, lo stato di attuazione del piano nazionale ed elaborare le eventuali proposte di variazione e aggiornamento;

f) compiere ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 4.

*(Funzioni aggiuntive
del comitato di coordinamento)*

Il comitato di coordinamento per la politica turistica predispose e presenta il progetto di programma turistico nazionale entro il 31 marzo dell'ultimo anno di previsione del piano precedente.

Il programma triennale diviene operante con l'approvazione del Consiglio dei ministri; esso indica in particolare:

a) gli obiettivi da conseguire e le linee di intervento nel settore;

b) gli interventi di competenza statale da attuarsi dall'Amministrazione dello Stato, dall'ENIT, dalla Cassa per il Mezzogiorno e dagli enti ad essa collegati, nonché da società a prevalente partecipazione sta-

tale ed anche con l'eventuale concorso finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale;

c) l'ammontare dei finanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di competenza statale e la loro ripartizione;

d) l'ammontare e la ripartizione di massima di eventuali finanziamenti destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per interventi di loro competenza di carattere straordinario o urgente;

e) la ripartizione di massima dei finanziamenti previsti al successivo articolo 26.

In caso di mancata intesa con il comitato di coordinamento per la politica turistica, il Consiglio dei ministri adotta le sue determinazioni sul programma e sulle proposte di variazioni e aggiornamento, informandone previamente la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il comitato di coordinamento per la politica turistica presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sulle proprie attività e sullo stato di attuazione del piano nazionale.

Art. 5.

*(Coordinamento fra programmazione
nazionale e regionale)*

Successivamente all'approvazione del piano turistico nazionale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentativi, interessati al settore, adottano i programmi necessari alla realizzazione degli obiettivi generali e del piano turistico nazionale, apportando anche eventuali variazioni e modifiche a provvedimenti approvati in precedenza.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano curano di coordinare gli interventi di competenza con i programmi generali di sviluppo economico e sociale e con i programmi di assetto territoriale e con le direttive in materia.

Art. 6.

(Comitato tecnico consultivo)

Il comitato di coordinamento per la politica turistica opera in collaborazione con il comitato tecnico consultivo costituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo e composto da:

a) cinque esperti in materie turistiche o afferenti al turismo;

b) nove rappresentanti designati rispettivamente: tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati al movimento turistico, tre dagli imprenditori operanti nei settori economici maggiormente interessati al movimento turistico, uno dalle associazioni e dagli enti che svolgono attività diretta ad incrementare il turismo sociale e giovanile, due dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo interessate al settore turistico;

c) un rappresentante rispettivamente dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e dell'UNPLI;

d) un rappresentante rispettivamente dell'ENIT, dell'ACI e del Touring club italiano.

Il comitato tecnico consultivo elegge nel suo seno il presidente.

Il comitato tecnico consultivo, in particolare:

— collabora alla predisposizione del programma turistico nazionale ed esprime pareri sulle iniziative di competenza del comitato di coordinamento;

— fornisce, su richiesta, la propria collaborazione alle Regioni per la predisposizione dei piani turistici regionali e l'adozione dei provvedimenti di attuazione degli interventi di loro competenza relativi al piano turistico nazionale;

— redige una relazione annuale sullo stato delle imprese turistiche e delle attività sociali ed economiche connesse al turismo.

Art. 7.

(Funzionamento del comitato di coordinamento e del comitato tecnico consultivo)

Le modalità di funzionamento del comitato di coordinamento per la politica turistica e del comitato tecnico consultivo sono determinate autonomamente dai due organismi ed approvate unitariamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comitato di coordinamento per la politica turistica ed il comitato tecnico consultivo si avvalgono, nello svolgimento delle loro funzioni, di una segreteria, costituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo con personale della stessa Amministrazione ed a cui sovrintende un segretario per il coordinamento turistico nazionale al quale spetterà il trattamento di dirigente superiore.

La segreteria attende alla preparazione dei documenti programmatici ed allo svolgimento delle attività di indagine, studio e ricerca; sovrintende all'attuazione delle funzioni e dei compiti degli organismi suindicati, curando l'esecuzione delle loro deliberazioni; esegue ogni altro compito che gli sia affidato dal comitato di coordinamento.

Il funzionario preposto alla segreteria partecipa alle riunioni del comitato di coordinamento e del comitato tecnico consultivo senza diritto di voto.

L'incarico di segretario è conferito a persona particolarmente competente e qualificata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

La spesa relativa al funzionamento dei comitati, di cui ai commi precedenti, farà carico sullo stanziamento iscritto al capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Art. 8.

(Organizzazione turistica subregionale)

Nel rispetto delle competenze regionali in materia di turismo ed industria alberghiera e nel riconoscimento del ruolo che gli organismi turistici assolvono nell'ambito dell'assistenza, della promozione e della incentivazione delle attività direttamente o indirettamente connesse allo sviluppo del movimento turistico, il Governo provvede all'emanazione di apposita direttiva contenente norme di indirizzo e coordinamento cui dovranno attenersi le Regioni, in sede di riordinamento dell'organizzazione turistica subregionale.

Art. 9.

(Imprese turistiche)

Ai fini della presente legge si considerano imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività di offerta di servizi relativi alla ricettività, anche nei suoi aspetti complementari, nonchè all'organizzazione ed intermediazione dei viaggi.

A tale riguardo, presso ciascuna camera di commercio è istituito un registro al quale sono iscritte le imprese di cui al comma precedente, in possesso dei requisiti che verranno stabiliti d'intesa fra le Regioni.

Art. 10.

(Classifica delle imprese turistiche ricettive)

Le imprese ricettive di cui all'articolo 9 sono classificate con legge regionale, in base ai requisiti posseduti, in cinque categorie omogenee, contrassegnate da stelle che tengano conto, per l'industria alberghiera, delle dimensioni, della qualità del servizio offerto, dell'ubicazione, nonchè del numero degli addetti e della loro ripartizione secondo le categorie professionali a garanzia della qualificazione del servizio stesso.

In ordine alle dimensioni saranno osservati i seguenti criteri di massima: non meno di 40 camere per le imprese ricettive clas-

sificate a tre stelle, fino a un minimo di 9 camere per quelle ad una stella.

Circa la qualità del servizio offerto, il rapporto fra camere e servizi igienici dovrà essere del 100 per cento nelle prime due categorie, sino a ridursi proporzionalmente per le altre categorie inferiori, con il limite minimo di un servizio igienico comune per ogni dieci posti-letto. Dovranno inoltre essere previsti locali ad uso comune adeguati alle categorie, comprendenti una sala bar e una sala TV, proporzionalmente riducibili per categoria sino a un minimo di un locale comune, utilizzabile anche come sala ristorante. Tutte le imprese ricettive dovranno essere fornite di adeguati impianti tecnologici che, per le categorie superiori, dovranno comprendere per camera: aria condizionata, telefono, filodiffusione, frigo-bar, apparecchio televisivo.

In merito all'ubicazione, dovrà tenersi conto del particolare valore artistico-storico dell'immobile adibito ad impresa ricettiva, nonchè della precipua caratteristica ambientale in cui lo stesso viene ad insediarsi, in rapporto ai servizi richiesti.

Circa la qualificazione professionale del personale addetto, non potrà prescindersi, per le categorie superiori, dall'esatta conoscenza di almeno due lingue estere per le unità addette al servizio di ricevimento, portineria e servizi comuni. In merito alla consistenza numerica del personale, esso dovrà essere adeguato alla capacità ricettiva, nonchè alle particolari esigenze della clientela, in relazione anche all'ubicazione dell'impresa ricettiva.

Per le categorie inferiori, dovrà essere previsto un numero di addetti tale da garantire l'esplicazione di un decoroso servizio.

Le leggi regionali classificano altresì, con criteri unitari, gli alberghi residenziali.

Per il turismo all'aria aperta le imprese sono classificate in tre categorie omogenee a seconda del servizio offerto, dell'ubicazione e della presenza di attrezzature complementari, ricreative e sportive.

Le leggi regionali regolano altresì, in maniera omogenea, gli altri impianti di turismo sociale.

Le classifiche relative ai servizi di ricettività vengono determinate in relazione alla

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

categoria di appartenenza e sono rese pubbliche sulla base delle indicazioni delle leggi regionali.

Sono parimenti rese pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali, le tariffe praticate per prestazioni connesse alla ricettività e determinate sulla base di proposte dei singoli operatori.

Art. 11.

(Vincolo alberghiero)

Le Regioni, fino a quando permangono esigenze generali di ordine turistico-ricettivo, assicurano il mantenimento del vincolo generale di destinazione per gli immobili ricadenti nella disciplina del regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modifiche e proroghe.

Lo Stato interviene nella materia con proprie leggi, limitatamente alle Regioni che non vi abbiano direttamente provveduto.

Gli immobili adibiti all'attività ricettiva cui sono stati concessi finanziamenti pubblici, restano, comunque, soggetti al vincolo di destinazione, per tutta la durata del finanziamento.

Art. 12.

(Imprese di viaggio)

Le imprese di viaggio e turismo sono classificate con legge regionale in due categorie, a seconda che svolgano professionalmente attività di produzione ed organizzazione dei servizi relativi a viaggi e soggiorni, per persone singole o per gruppi, comprensive o meno di prestazioni accessorie, con l'assunzione dei rispettivi rischi, oppure svolgano professionalmente attività di intermediazione o altre proprie della categoria, con esclusione di servizi di produzione e organizzazione di viaggi e con l'assunzione sempre di rischi.

Le leggi regionali disciplinano la materia, tenendo presente quanto disposto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dettando criteri uni-

formi per quanto riguarda il deposito cauzionale ed i requisiti dei direttori tecnici. Detti criteri saranno stabiliti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le Regioni.

Resta riservato allo Stato, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il nulla osta al rilascio delle licenze per agenzie di viaggio a persone fisiche e giuridiche straniere, sentite le Regioni.

È tenuto presso il Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco nazionale delle imprese di viaggio e turismo che viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sono altresì tenuti presso le Regioni elenchi regionali delle imprese di viaggi e turismo, da pubblicare annualmente nel *Bollettino Ufficiale* delle Regioni medesime.

Art. 13.

(Associazioni senza scopo di lucro)

Le associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali o sociali, con riconosciuto carattere turistico promozionale, sono autorizzate ad esercitare direttamente, per i propri associati, le attività di cui all'articolo 12.

Le relative modalità sono definite con legge regionale, che fissa i requisiti minimi omogenei per il compimento delle attività di cui al comma precedente.

Art. 14.

(Attività professionali)

Le Regioni con proprie leggi determinano in maniera omogenea i requisiti di abilitazione all'esercizio delle attività di guida, interprete, corriere, maestro di sci, istruttore di alpinismo, di sci alpinistico e speleologia e di animatore turistico, tenendo conto, in particolar modo, dei titoli posseduti e della preparazione culturale o tecnica necessaria.

In particolare, per le guide, oltre l'esatta conoscenza della lingua o delle lingue straniere indicate dall'interessato, non potrà

prescindersi da una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e, comunque, delle risorse ambientali della località in cui lo stesso verrà ad esercitare la professione. Per i corrieri dovrà essere richiesta una conoscenza in materia di geografia turistica, nonchè sui regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica. Infine per i maestri di sci, istruttori di alpinismo, di sci alpinistico e speleologia, dovranno essere accertate, con carattere di assoluta rigosità, le capacità professionali in sede tecnico-operativa.

TITOLO II

Art. 15.

(Intervento pubblico straordinario)

L'intervento pubblico straordinario, in aggiunta a quello ordinario delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano ed a quello della Cassa per il Mezzogiorno, inteso al riequilibrio territoriale e settoriale delle attività economiche di interesse turistico, attraverso il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta, nonchè al conseguimento di occupazione aggiuntiva e indotta, è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 16.

(Attività economiche di interesse turistico)

Per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 15 sono considerate di interesse turistico tutte le attività economiche aventi ad oggetto l'esercizio di:

- a) alberghi, pensioni e locande;
- b) pubblici esercizi, ubicati in località di interesse turistico, per la somministrazione di alimenti e bevande;
- c) stabilimenti balneari e termali;
- d) agenzie di viaggio;
- e) villaggi turistici, parchi di campeggio, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed

immobili rurali adibiti alla ricettività agroturistica;

f) impianti, attrezzature e servizi complementari all'attività turistica, a carattere sportivo, ricreativo o culturale.

Art. 17.

(Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni)

Ai soggetti privati e pubblici che esercitano, singolarmente o in forma associata, le attività economiche di interesse turistico indicate nel precedente articolo 16, possono essere concessi i mutui di cui alla presente legge:

a) per la costruzione, la trasformazione e la ristrutturazione di immobili da adibire all'esercizio delle predette attività, ivi compreso l'acquisto dell'area, nei limiti del 50 per cento dell'investimento complessivo;

b) per l'ampliamento, il rinnovo e la ristrutturazione degli immobili già adibiti all'esercizio delle stesse attività;

c) per l'acquisto delle strutture e degli arredamenti necessari per l'esercizio delle attività sopra indicate;

d) per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti, anche a carattere interaziendale, nonchè l'istituzione di servizi, complementari alle attività stesse, ivi compresa l'acquisizione dell'area nei limiti del 50 per cento dell'investimento complessivo;

e) per l'acquisto di immobili adibiti all'attività di cui alla lettera a) dell'articolo 16 o delle relative aziende nei limiti della spesa massima del 40 per cento del valore dell'immobile determinato dall'ufficio tecnico erariale, alla condizione che i contratti di locazione o di affitto siano in essere da almeno un quinquennio.

Art. 18.

(Istituzione del fondo di rotazione ed interventi finanziari della Banca europea per gli investimenti)

Per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente articolo 1 è istituito

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presso la Tesoreria centrale un conto corrente fruttifero denominato « fondo di rotazione per il finanziamento di iniziative turistiche e alberghiere » articolato e ripartito tra le singole Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, destinato alla concessione di mutui di durata fino a venti anni per le opere indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'articolo 17 e di durata fino a dieci anni per le opere previste dalla lettera *d*) dello stesso articolo.

Il fondo, nella sua unitarietà, è alimentato:

a) dalle quote di ammortamento per capitale ed interesse relative ai mutui concessi in applicazione della presente legge;

b) dalle somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge;

c) dai versamenti a carico del bilancio dello Stato.

Per il finanziamento di progetti comportanti un investimento superiore ad un miliardo di lire, gli istituti di credito, di cui al successivo articolo 19, anche in deroga alle norme legislative e statutarie che ne regolano l'attività, possono impiegare risorse provenienti da prestiti assunti con la Banca europea per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, e dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 956.

I progetti in questione dovranno preventivamente ottenere l'approvazione dei competenti organi regionali ed essere sottoposti al parere del comitato di coordinamento per la politica turistica.

Ove i progetti siano finalizzati all'incremento turistico di più Regioni, saranno costituite, a cura delle stesse Regioni, agenzie per il coordinamento dei progetti e per la razionalizzazione dei finanziamenti accordati.

Art. 19.

(Mutui)

I mutui concessi ai sensi della presente legge sono regolati ai tassi che verranno

determinati con decreto del Ministro del tesoro distintamente:

a) per le opere eseguite nei territori del Mezzogiorno indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed in quelli montani considerati dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per le opere eseguite sul restante territorio nazionale.

Con legge regionale potranno consentirsi, ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvidenze integrative ed addizionali, anche ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 21.

I mutui sono concessi ove occorra anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative o statutarie:

1) dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del lavoro;

2) dagli istituti e sezioni di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine, compresi quelli di credito fondiario ed edilizio, designati all'uopo con decreto del Ministro del tesoro;

3) dalle casse di risparmio e dalle casse rurali ed artigiane.

Le Regioni sono autorizzate a stipulare con i predetti istituti apposite convenzioni per l'applicazione della presente legge secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 20.

(Garanzie per i mutui)

I mutui di cui alla presente legge sono garantiti con ipoteca, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

Per i mutui di cui alla lettera *c*) dell'articolo 17, concessi ai conduttori di aziende, e per quelli di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo, qualora non sia possibile l'accensione di ipoteca, possono essere fornite altre garanzie di natura reale o personale giudi-

cate idonee dall'istituto finanziatore, anche in deroga alle proprie norme statutarie.

Art. 21.

(Limiti per la concessione dei mutui)

I mutui per le opere previste dall'articolo 17 sono concessi per un importo non superiore, rispettivamente, al:

- 1) 70 per cento della spesa riconosciuta, ivi compresa quella relativa all'acquisto dell'area, per quelle indicate nella lettera a);
- 2) 60 per cento della spesa riconosciuta per quelle indicate nella lettera b), qualora abbiamo ad oggetto ristrutturazioni definite obbligatorie da vigenti disposizioni;
- 3) 50 per cento della spesa riconosciuta per quelle indicate nella lettera b), diverse dalle opere considerate nel precedente punto 2);
- 4) 25 per cento della spesa riconosciuta per quelle indicate nella lettera c);
- 5) 50 per cento della spesa riconosciuta, ivi compresa quella relativa all'acquisto dell'area, per quelle indicate nella lettera d);
- 6) 50 per cento del prezzo d'acquisto nei casi previsti nella lettera e).

Nella concessione dei mutui sarà data la precedenza alle realizzazioni che prevedono l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali. In tal caso l'importo massimo di concessione del mutuo è aumentato del 5 per cento nelle ipotesi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) del comma precedente.

Le Regioni disciplinano la cumulabilità delle provvidenze di cui alla presente legge con le altre provvidenze regionali.

Art. 22.

(Ripartizione dei fondi tra le Regioni)

Il Comitato di coordinamento per la politica turistica sovrintende ai sensi dell'articolo 4, lettera e) alla ripartizione dei fondi di cui alla presente legge tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Detta ripartizione viene determinata annualmente, entro il mese di febbraio.

Per il triennio 1980-1982 il 70 per cento delle somme stanziato è destinato al finanziamento di iniziative da realizzare nelle aree del Mezzogiorno, così come indicato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Nei territori diversi da quelli del Mezzogiorno, come individuati dal comma precedente, e da quelli montani, come previsti dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, non possono essere impegnate somme per le opere di cui alla lettera a) dell'articolo 17 salvo che non riguardino impianti ricettivi al servizio di attività congressuali e culturali.

Il comitato propone al CIPE i criteri per la ripartizione degli stanziamenti tra le Regioni, tenendo presente sia la capacità ricettiva già esistente, sia la necessità di una riqualificazione della stessa, al fine anche di indirizzare in maniera programmatica i nuovi flussi di domanda turistica.

Art. 23.

(Procedure per i mutui)

La domanda per la concessione dei mutui deve essere presentata alla Regione, corredata da una relazione descrittiva delle opere da realizzare, da un progetto di massima, dalla indicazione della spesa da sostenere e contenere l'indicazione dell'istituto prescelto per il finanziamento dell'iniziativa.

Le opere oggetto di richiesta di finanziamento non devono essere state iniziate al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, la Regione rilascia il proprio assenso all'ulteriore corso dell'iniziativa, dandone comunicazione al richiedente e all'istituto.

L'istituto, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria per l'espletamento dell'istruttoria, delibera la concessione del finanziamento e ne dà comunicazione alla Regione per la definitiva approvazione, da rilasciare entro i successivi 15 giorni. Il provvedimento regionale determina il termine di ultimazione dei lavori, che non potrà essere superiore a 12 mesi per le

opere murarie e a 6 mesi per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi. Il mancato rispetto del termine comporterà la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Intervenuta la definitiva approvazione regionale, l'istituto provvede alla stipula del contratto di mutuo, procedendo alla erogazione delle somme mutate in conformità alla legge 12 marzo 1968, n. 326.

Il consenso regionale, di cui al terzo comma, perde efficacia qualora entro 180 giorni dal suo rilascio non si sia pervenuti alla fase di inizio dei lavori.

Art. 24.

(Adempimenti della pubblica amministrazione)

La Regione provvede ad esprimere il consenso previsto dall'articolo 23 nei limiti delle risorse finanziarie ad essa riservate, ai sensi dell'articolo 22, in aderenza ai principi generali stabiliti dal comitato di coordinamento, secondo quanto prevede la programmazione regionale per l'utilizzazione delle risorse stesse per la localizzazione delle aree di interesse turistico.

Per consentire l'operatività della presente legge in termini di tempo compatibili con le finalità ad essa essenziali, il sindaco è tenuto a dare la concessione ad edificare e le autorità pubbliche ad emettere provvedimenti autorizzativi di competenza rispettiva, ove richiesti, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

Art. 25.

(Vincoli e controlli)

Gli immobili di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* dell'articolo 17, finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata inizialmente prevista dal contratto di mutuo, con l'esclusione degli stabilimenti balneari, per i quali deve essere acquisito l'atto di con-

cessione demaniale per la medesima durata del mutuo.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, a carico del beneficiario, in favore della Regione.

Il presidente della Giunta regionale può, tuttavia, prima del termine previsto dal comma precedente, autorizzare con proprio decreto il mutamento della destinazione ove ne sia dimostrata la impossibilità o non convenienza al mantenimento, previa estinzione del mutuo.

Art. 26.

(Abrogazione di norme)

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 27.

(Disposizioni finanziarie)

Per i versamenti a carico del bilancio dello Stato a favore del fondo di rotazione, di cui al precedente articolo 18, è autorizzata la complessiva spesa di lire 300 miliardi, che sarà conferita all'apposito conto corrente di tesoreria in quote annuali, sulla base delle indicazioni del piano turistico regionale ed in relazione alle effettive possibilità operative del fondo stesso.

Per l'anno 1980, il conferimento viene determinato in lire 50 miliardi. Per gli anni successivi le somme da versare al detto conto corrente saranno determinate con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1300

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ANGELIN ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

La presente legge-quadro fissa i criteri per il coordinamento e la gestione unitaria delle residue competenze dello Stato in materia di turismo nonché i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, primo comma.

Sono mantenute le particolari attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

Art. 2.

(Competenze dello Stato)

Spetta allo Stato la disciplina dei rapporti internazionali in materia di turismo ed il coordinamento dei programmi di promozione all'estero.

Lo Stato provvede a sostenere le organizzazioni sindacali, associative e cooperative nazionali maggiormente rappresentative che svolgono la propria attività a favore del turismo sociale e giovanile, del tempo libero e della ricreazione.

Sono altresì di competenza dello Stato le agevolazioni di viaggio per i turisti stranieri e la fissazione delle tariffe di favore, praticate dalle aziende nazionali pubbliche di trasporto, per il turismo scolastico e in comitiva.

D'intesa con le parti sociali e nel rispetto delle reciproche autonomie lo Stato promuove, di concerto con le Regioni, l'attuazione di studi tendenti a riscontrare le esigenze della economia nazionale in materia di ristrutturazione e riorganizzazione delle ferie dei lavoratori e dei calendari scolastici, perseguendo il fine di elevare i livelli di produttività dell'organizzazione turistica e di rendere altresì pienamente operanti i di-

ritti previsti dall'articolo 36 della Costituzione e il diritto alle vacanze annuali.

Sono inoltre riservate allo Stato la disciplina dei *plafond* valutari turistici, la regolamentazione delle carte di credito turistico ed ogni altro intervento che abbia un rapporto diretto con i cambi valutari.

Nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, lo Stato esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento al fine di favorire lo sviluppo qualificato e programmato della organizzazione turistica italiana e di determinarne una crescita coerente con le esigenze culturali, sociali ed economiche del Paese.

Spettano infine allo Stato le funzioni amministrative previste dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

(Consiglio nazionale per il turismo)

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Consiglio nazionale per il turismo, con funzioni di consulenza tecnica e scientifica e il compito specifico di assistere e coadiuvare il Governo nella emanazione degli indirizzi e degli obiettivi generali della politica turistica italiana.

Il Consiglio è nominato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica. È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un membro del Governo all'uopo delegato.

Fanno parte del Consiglio nazionale:

a) un rappresentante, designato dal rispettivo Ministro, per ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri; bilancio e programmazione economica; trasporti e aviazione civile; tesoro; lavoro; beni culturali e ambientali; commercio con l'estero;

b) otto esperti prescelti in una rosa di 21 nomi designati da ciascuna Regione e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) 14 esperti in problemi del turismo designati rispettivamente: 3 dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 3 delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative; 3 dalle associazioni degli operatori turistici maggiormente rappresentative; 3 dalle associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative; 2 dal CNEL.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e redige, ogni anno, una relazione generale che sarà trasmessa al Parlamento e ai Consigli regionali.

Art. 4.

(Competenze delle Regioni)

Nel rispetto delle competenze fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano le potestà legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione disciplinando la installazione e la gestione degli esercizi turistico-ricettivi e la loro classificazione, le attività di agenzie di viaggio e dell'intermediazione, i mestieri e le professioni turistiche nonché i requisiti professionali per l'esercizio di dette attività.

Nel quadro delle specifiche esigenze di pianificazione territoriale e di programmazione economica le Regioni provvedono alla organizzazione dei servizi di interesse turistico, alla disciplina e al riordino degli enti e delle strutture pubbliche a livello sub-regionale con i poteri ad esse assegnati dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Spetta altresì alla Regione la competenza legislativa concernente gli interventi atti ad agevolare l'accesso al credito degli operatori turistici pubblici e privati, di enti locali, di cooperative e di loro consorzi e di associazioni, nonché concernenti altre agevolazioni a sostegno delle iniziative volte a creare e migliorare strutture, infrastrutture e servizi turistici.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno assicurata per leg-

ge una propria rappresentanza nel Consiglio di amministrazione dell'ENIT e concorrono con lo Stato a realizzare la promozione all'estero a favore dell'offerta turistica italiana.

Art. 5.

(Tipologie ricettive)

Le strutture turistico-ricettive italiane si articolano nelle seguenti tipologie:

- 1) alberghi;
- 2) alberghi residenziali;
- 3) *motels*;
- 4) campeggi;
- 5) villaggi turistici;
- 6) esercizi di affitta camere;
- 7) ostelli della gioventù;
- 8) case di vacanza.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi di uso pubblico, a gestione unitaria, che forniscono l'alloggio, ed eventualmente il vitto e altri servizi accessori, ubicati in uno o più stabili o parti di stabile nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel successivo articolo 6.

Gli alberghi residenziali sono esercizi ricettivi di uso pubblico a gestione unitaria, che offrono alloggi in appartamenti costituiti da uno o più locali e forniti di servizi autonomi di cucina nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal successivo articolo 7.

I *motels* sono esercizi ricettivi di uso pubblico equiparati per la classificazione agli alberghi, con l'aggiunta che debbono essere attrezzati con pompe di benzina, officine di riparazione, parcheggio ed altri servizi di intervento, a favore degli automobilisti, nonché essere ubicati in prossimità di grandi strade di comunicazione.

I campeggi sono complessi ricettivi di uso pubblico attrezzati su aree per la sosta e il soggiorno di turisti, provvisti di norma di tende o di altro mezzo di pernottamento autonomo, nel rispetto dei requisiti minimi previsti nel successivo articolo 8.

I villaggi turistici sono complessi ricettivi di uso pubblico realizzati in allestimenti

minimi per la pratica del turismo all'aria aperta e sono attrezzati per il soggiorno di turisti, sprovvisti di mezzi propri, nel rispetto dei requisiti indicati nel successivo articolo 9.

Sono affittacamere gli esercizi che forniscono abitualmente alloggio per scopi di soggiorno e turismo in un numero non superiore a 6 camere o in appartamenti ammobiliati a condizione che non abbiano i requisiti di alberghi o di alberghi residenziali.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento esclusivo di giovani.

Le case di vacanza sono strutture ricettive gestite al di fuori dei normali canali commerciali da parte di enti ed associazioni che operano senza fini di lucro per l'assistenza a bambini, lavoratori ed anziani.

Gli esercizi ricettivi di cui ai punti 1), 2), 3), 4), e 5) del primo comma del presente articolo sono classificati in base a criteri strutturali, di gestione e di ubicazione, nel modo seguente:

gli alberghi di cui al punto 1) vengono classificati in 5 livelli e contrassegnati con 1, 2, 3, 4, 5 stelle;

gli alberghi residenziali di cui al punto 2) sono classificati in 3 livelli e vengono contrassegnati con 1, 2, 3 stelle;

i *motels* di cui al punto 3) sono equiparati alla classificazione degli alberghi;

i campeggi di cui al punto 4) vengono distinti in tre livelli e contrassegnati con 1, 2, 3 stelle;

i villaggi turistici di cui al punto 5) vengono distinti in due livelli con 2, 3 stelle.

Art. 6.

(Classificazione alberghiera)

Alberghi contrassegnati con una stella

Gli alberghi contrassegnati con una stella debbono avere i seguenti requisiti essenziali: disporre almeno di un servizio igienico-sanitario completo per ogni 10 posti letto ed un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera.

Debbono inoltre assicurare almeno un telefono comune; l'impianto di riscaldamento se l'attività non è limitata al periodo stagionale estivo, una soneria in ogni stanza per la chiamata del personale e un ascensore se posti oltre il secondo piano.

Alberghi contrassegnati con due stelle

Gli alberghi contrassegnati con due stelle debbono avere i seguenti requisiti essenziali: disporre di bagni privati completi in almeno il 50 per cento delle camere più un bagno completo comune in ogni piano e per ogni 10 posti-letto non serviti da bagno privato, ed un lavabo con acqua corrente calda e fredda nelle restanti camere.

Debbono inoltre essere dotati di uno o più telefoni comuni, di una sala di ricevimento TV, della chiamata di servizio per il personale in ogni camera; debbono disporre dell'ascensore se posti oltre il secondo piano; debbono essere dotati di impianto di riscaldamento se l'esercizio non limita la propria attività all'apertura stagionale estiva; debbono garantire il servizio di prima colazione.

Alberghi contrassegnati con tre stelle

Gli alberghi contrassegnati con tre stelle debbono avere i seguenti requisiti essenziali: disporre di bagni privati completi in almeno il 75 per cento delle camere più un bagno completo comune in ogni piano e per ogni otto posti-letto non serviti da bagno privato, ed un lavabo con acqua corrente calda e fredda nelle restanti camere.

Debbono inoltre essere attrezzati di centralino telefonico con presa telefonica nel 100 per cento delle camere; di ascensore, lavanderia e stireria; di impianto di climatizzazione, sostituibile dall'impianto di riscaldamento nelle località montane, ed assicurare i servizi di prima colazione.

Alberghi contrassegnati con quattro stelle

Gli alberghi contrassegnati con quattro stelle debbono avere i seguenti requisiti essenziali: disporre di bagni privati completi in tutte le camere; la vasca o la doccia debbono essere separati dal WC nei nuovi complessi alberghieri per i quali l'au-

torizzazione edificatoria venga concessa dopo l'entrata in vigore della presente normativa. I nuovi alberghi autorizzati dopo la presente normativa dovranno disporre di servizio WC comune per ogni piano preceduto da una saletta dotata di lavabo e specchio.

È richiesto inoltre l'impianto di climatizzazione in tutti i locali, sostituibile con l'impianto di riscaldamento nelle località montane.

La chiamata per il personale deve essere assicurata in tutte le camere con segnalazione luminosa e citofono. Debbono infine disporre di cabina telefonica con presa nel 100 per cento delle camere, di sala di ricevimento, sala di soggiorno e bar, sala da gioco per bambini se posti nelle località di villeggiatura, nonché ascensori, mantacarichi e montavivande adeguati alla capacità ricettiva dell'esercizio con l'obbligo, per le località termali, di collegare gli ascensori con gli eventuali reparti di cura.

Sono obbligatori i servizi di prima colazione, ristorazione, stireria e autorimessa.

Alberghi contrassegnati con cinque stelle

Gli alberghi contrassegnati con cinque stelle debbono avere requisiti essenziali simili a quelli richiesti per gli alberghi con quattro stelle con l'aggiunta dei seguenti servizi: sala di rappresentanza e sala di lettura e scrittura, autorimessa per le autovetture degli ospiti e adeguato parcheggio ove si tratti di esercizio autorizzato dopo l'entrata in vigore della presente legge, disponibilità di alcuni appartamenti, custodia valori, servizio clienti e bagagli.

Quando si è in presenza di più immobili alberghieri, situati in un unico comparto urbano o territoriale e gestiti in modo unitario, è autorizzata la denominazione di « vilaggio alberghiero » fermo restando che la loro singola classificazione deve corrispondere alla qualità e quantità dei servizi e delle prestazioni offerte all'utenza in ciascuno degli immobili.

Art. 7.

(Alberghi residenziali e loro classificazione)

Gli alberghi residenziali si differenziano dalle altre strutture ricettive alberghiere in

quanto offrono alla clientela, con posti letto, anche la disponibilità di servizio autonomo di cucina.

Con la legge regionale saranno stabiliti i giorni minimi di permanenza degli ospiti che soggiornano negli alberghi residenziali nonché i periodi di disponibilità per il pubblico delle unità abitative in questione nel caso si tratti di alberghi residenziali ad attività stagionale.

La classificazione degli alberghi residenziali è realizzata nel rispetto dei requisiti minimi essenziali previsti nel presente articolo.

La classificazione degli alberghi residenziali viene determinata assicurando che ogni appartamento od unità abitativa sia corredata di un autonomo servizio di cucina od angolo di cottura arredati per l'uso e di un servizio igienico-sanitario completo e tenendo conto dei requisiti essenziali sotto indicati.

Alberghi residenziali con una stella

Gli alberghi residenziali con una stella devono avere un servizio di ricevimento e di portineria-informazione, un telefono comune, acqua corrente calda e fredda nei servizi igienico-sanitari e l'impianto di riscaldamento, con l'esclusione degli esercizi di apertura stagionale estiva. È obbligatorio il servizio di ascensore.

Alberghi residenziali con due stelle

Gli alberghi residenziali con due stelle devono avere un servizio di ricevimento e di portineria-informazione, una cabina telefonica con presa in tutti gli appartamenti o unità abitative, acqua calda e fredda in tutti i servizi igienico-sanitari e l'impianto di climatizzazione in tutte le unità abitative o di riscaldamento se si tratta di azienda localizzata in zona montana.

Debbono inoltre avere l'ascensore, un servizio di lavanderia e stireria ed una sala di soggiorno e di ricevimento.

Alberghi residenziali con tre stelle

Gli alberghi residenziali con tre stelle devono avere un servizio di ricevimento e di portineria-informazione, una cabina telefo-

nica con presa nel 100 per cento degli appartamenti o unità abitative, acqua corrente calda e fredda in tutti i servizi igienico-sanitari, l'ascensore, la sala di ricevimento e la sala di soggiorno e bar, l'impianto di climatizzazione in tutti i locali, l'autorimessa ed il servizio di biancheria e stireria. Inoltre debbono avere un ambiente di soggiorno in tutte le unità abitative, fornito di frigo e TV.

Art. 8.

(Classificazione dei campeggi)

La classificazione dei campeggi viene determinata con i seguenti criteri:

Campeggi contrassegnati con una stella

Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un minimo di 10 ed un massimo di 30 piazzole e svolgono la propria attività integrata anche ad altre attività extra turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, agriturismo, culturale ed escursionistico.

I requisiti essenziali delle mini-aree di sosta sono costituiti dall'avere una o due prese di acqua potabile, disporre di servizi igienico-sanitari divisi per uomini e donne e lavandini e lavastoviglie adeguati alla capienza, ed una densità degli equipaggi sul territorio tale da assicurare spazi più ampi di quelli previsti a servizio degli utenti nei campeggi classificati con due stelle. L'impianto di illuminazione è reso obbligatorio all'ingresso della mini-area di sosta e nei viali di accesso alle piazzole nonchè nei servizi igienico-sanitari.

Campeggi contrassegnati con due stelle

Vengono contrassegnati con due stelle i campeggi stagionali estivi. Per tali campeggi sono richiesti i seguenti requisiti essenziali: debbono avere una recinzione a rete schermata dai lati che coincidono con vie od aree di pubblico transito. Ove essi confinino con strade aperte al traffico pesante vanno opportunamente arretrati per ragioni di sicurezza e protetti da una fascia alberata.

Tali campeggi debbono avere una portineria permanentemente custodita, un telefono di servizio e linee telefoniche supplementive per l'uso degli utenti, prese di acqua potabile e depositi in grado di assicurare una riserva idrica per 48 ore; impianti elettrici rispettosi delle norme CEI; adeguate attrezzature di primo intervento contro gli incendi.

Le aree di pernottamento per le persone e quelle di sosta delle auto debbono rimanere nettamente distinte.

Le piazzole di sosta non devono avere una superficie inferiore a 50 metri quadrati, e non possono essere consentiti stanziamenti superiori a 120 equipaggi per ogni ettaro di terra. I servizi igienico-sanitari, separati per uomini e donne, vanno assicurati nella misura minima di un gabinetto e un lavabo ogni 25 persone, un lavello per stoviglie ogni 60 persone, un lavello per biancheria ogni 100 persone, una doccia con acqua calda e fredda ogni 60 persone.

Ogni campeggio deve avere un servizio bar; possono inoltre essere autorizzati servizi di spaccio alimentare, di *self-service* o di ristorazione ed altri servizi ritenuti idonei per soddisfare le esigenze dei turisti.

Il gestore potrà essere inoltre autorizzato ad installare *bungalows* in misura non superiore al 10 per cento delle piazzole di sosta ed in misura del 20 per cento se la struttura è localizzata nelle regioni meridionali.

Campeggi contrassegnati con tre stelle

Vengono contrassegnati con tre stelle i campeggi aperti per la doppia stagione estivo-invernale o autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno.

La chiusura temporanea di tali strutture può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonchè segnalata nelle insegne del campeggio.

La caratteristica generale dei campeggi contrassegnati con tre stelle deve essere analoga a quella dei campeggi con due stelle con le seguenti aggiunte: le strutture igienico-sanitarie debbono essere realizzate in muratura ed essere dotate di impianto di

riscaldamento; tutte le cannelle debbono avere acqua calda e fredda; gli impianti elettrici debbono risultare potenziati in modo da assicurare un adeguato riscaldamento dei mezzi mobili in sosta; dovranno disporre inoltre di una sala di ricreazione e bar riscaldata come tutte le altre attrezzature di servizio di uso comune.

La valutazione del rapporto utenza-servizi si realizza calcolando la media di tre persone per equipaggio o piazzola di sosta.

Art. 9.

(Classificazione dei villaggi turistici)

Villaggi turistici con due stelle

Sono classificati con due stelle i villaggi turistici che svolgono attività stagionale estiva. I servizi di uso comune e le prestazioni generali che l'impresa mette a disposizione dell'utenza debbono corrispondere a quelli previsti per i campeggi con due stelle. Le strutture di pernottamento offerte all'utenza devono essere realizzate in allestimenti minimi in muratura, in legno od altri materiali stabili completi di posti letto e arredi, o in *roulottes*.

Villaggi turistici con tre stelle

Sono classificati con tre stelle i villaggi turistici che svolgono la doppia stagione estiva-invernale o vengono autorizzati a stare aperti tutto l'anno. I servizi e le prestazioni generali che l'impresa mette a disposizione dell'utenza debbono corrispondere a quanto è previsto per i campeggi classificati con tre stelle. Le strutture di pernottamento offerte all'utenza devono essere realizzate in allestimenti minimi in muratura, in legno od altri materiali stabili completi di posti letto e arredi.

Nei villaggi turistici con tre stelle l'impresa deve garantire il riscaldamento delle strutture di pernottamento messe a disposizione della clientela.

Art. 10.

(Termini attuativi)

Le Regioni provvedono con legge alla disciplina e fissano le norme per la classificazione delle tipologie ricettive, nel rispetto della declaratoria indicata nell'articolo 5 e dei requisiti minimi previsti negli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge-quadro.

Qualora entro il 30 giugno 1982 le Regioni non abbiano provveduto ad emanare norme per la classificazione delle strutture turistiche ricettive, entrano in vigore, fino all'emanazione delle specifiche leggi regionali, le norme generali previste nella presente legge-quadro.

La nuova classificazione dovrà entrare in vigore, in via definitiva, sull'intero territorio nazionale, entro e non oltre la data del 1° gennaio 1985.

Nel rispetto di tali scadenze le leggi regionali stabiliranno le fasi temporali intermedie per l'assegnazione delle stelle a quelle imprese che avranno provveduto prima del 1° gennaio 1985 a realizzare gli adeguamenti previsti dalla legge, in modo da garantire un progressivo passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.

Oltre al rispetto dei requisiti minimi richiamati negli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge-quadro la legislazione regionale dovrà prescrivere nella classificazione la qualità e la quantità dei servizi da assicurare alla clientela per ciò che riguarda gli arredi, gli accessori per i servizi sanitari, i cambi della biancheria nonché la disciplina dei servizi di portineria, di notte, di bar e ristorazione, di lavanderia e stireria, di centralino e fissare norme relative alla quantità, professionalità e qualificazione del personale addetto ai servizi.

Art. 11.

(Vincolo di destinazione)

Le strutture ricettive di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) ed 8) dell'articolo 5 della presente legge-quadro sono sottoposte al regime del vincolo permanente di destinazione.

Il vincolo può essere rimosso su richiesta del proprietario previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepite ed opportunamente rivalutate ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato ed in ogni caso può essere autorizzato solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.

Le Regioni con proprie leggi fisseranno i criteri e le modalità per l'opposizione del vincolo permanente e per l'autorizzazione allo svincolo.

Art. 12.

(Agenzie di viaggio)

Le leggi regionali disciplinano le attività delle agenzie di viaggio e di quelle di intermediazione in conformità con quanto disposto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

Le leggi regionali stabiliscono in particolare le procedure e i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni nonchè i criteri di programmazione, la classificazione in due categorie, i requisiti dei direttori tecnici e i depositi cauzionali.

Spetta alla Regione la funzione amministrativa concernente il rilascio della licenza per l'esercizio di agenzia di viaggio anche nei suoi connessi aspetti di polizia amministrativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Resta tuttavia riservato allo Stato, ai sensi dell'articolo 58 del citato decreto n. 616 del 1977, il nulla osta a persone fisiche straniere sentite le Regioni interessate.

Sono tenuti presso le Regioni elenchi regionali delle imprese di viaggio e turismo, da pubblicare annualmente nel Bollettino ufficiale delle Regioni medesime. L'elenco delle imprese di viaggio e turismo viene nazionalmente raccolto da una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia e all'estero.

Art. 13.

(Associazioni senza scopo di lucro)

Le associazioni nazionali o regionali che perseguono finalità ricreative-culturali con riconosciuto carattere turistico promozionale ed operano senza finalità di lucro, sono autorizzate ad esercitare direttamente nelle proprie sedi nazionali, regionali o periferiche, ed esclusivamente per i propri associati, le attività di cui all'articolo 12.

Quando tali prestazioni non sono limitate ai soci valgono anche per le associazioni di cui sopra gli obblighi e le condizioni previste per le altre imprese di viaggio di cui all'articolo 12 della presente legge.

Le relative modalità sono definite con legge regionale, che fissa i requisiti minimi richiesti per il compimento delle attività di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

(Attività professionali)

Le Regioni regolano le professioni attinenti all'attività turistica tenendo conto della seguente declaratoria:

a) è « guida turistica » chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, ad attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali;

b) è « interprete » chi per professione presta la propria opera per la traduzione orale di lingue straniere in congressi, in convegni, riunioni od incontri o nell'assistenza di turisti stranieri;

c) è « accompagnatore turistico » chi per professione accompagna comitive nei viaggi attraverso il territorio nazionale ed estero. La denominazione di accompagnatore turistico è assorbente di quella di « corriere »;

d) è « maestro di sci » chi per professione insegna a persone singole od a gruppi di persone la pratica dello sci;

e) è « guida alpina » chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in scalate o gite di alta montagna;

f) è « guida speleologica » chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nell'esplorazione di grotte e caverne.

Per i maestri di sci, per le guide alpine e per le guide speleologiche dovranno essere accertate, con carattere di assoluta rigidità, le capacità professionali in sede tecnico-operativa.

Art. 15.

(Organizzazione turistica sub-regionale e uffici di informazione turistica)

Ferma restando, in attuazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'autonomia delle Regioni in ordine alla soppressione, istituzione o ristrutturazione degli enti turistici sub-

regionali, viene apposta su tutto il territorio nazionale un'unica sigla di riconoscimento per l'individuazione degli uffici pubblici di informazioni turistiche.

La nuova denominazione è Ufficio di informazioni turistiche (UIT); la sigla in colore blu viene sovrapposta alla forma geografica nazionale stilizzata con tre strisce ripetenti i colori della bandiera italiana.

Le Regioni pubblicano ogni anno nel proprio Bollettino ufficiale l'elenco degli Uffici di informazione istituiti nel proprio territorio. L'elenco, corredato di indirizzo e numero telefonico, viene raccolto, stampato e diffuso in Italia e all'estero a cura dell'ENIT.

L'imposta di soggiorno, nel caso di soppressione degli attuali enti turistici sub-regionali, è devoluta agli enti previsti dalla legislazione regionale o agli enti locali nelle località dichiarate di interesse turistico dalle Regioni cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di turismo.

È fatta salva la percentuale a favore dei Comuni già attribuita all'ex ONMI.

DISEGNO DI LEGGE n. 1301

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ANGELIN ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

Per contribuire al riequilibrio territoriale della organizzazione turistica nazionale e sostenere, in attuazione della legge-quadro, la nuova classificazione delle imprese ricettive e l'ammodernamento dei servizi, è istituito un finanziamento statale di supporto ai piani regionali straordinari di settore all'uopo predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il finanziamento statale è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

1) accrescere gli investimenti diretti al riequilibrio nel territorio nazionale e nei singoli territori regionali della ricettività e dei servizi turistici con specifico riferimento al potenziamento delle strutture e attrezzature turistiche da realizzare nelle aree del Mezzogiorno d'Italia ed in quelle interne e montane;

2) assicurare l'attuazione dei programmi straordinari elaborati dalle Regioni per l'ammodernamento e la riqualificazione produttiva delle attrezzature e dei servizi degli alberghi, degli alberghi residenziali, dei *motels*, degli ostelli della gioventù, dei villaggi turistici, dei campeggi, delle case di vacanza, degli esercizi di affittacamere, al fine di rendere conforme, entro il 31 dicembre 1984, l'intera organizzazione turistica nazionale alle nuove norme dettate dalla legge-quadro per il turismo e ai nuovi « standard » qualitativi previsti per le diverse tipologie ricettive e per la loro riclassificazione;

3) sostenere gli interventi degli enti pubblici diretti al potenziamento della rete dei

servizi per le attività del tempo libero, lo sport e la cultura e per la realizzazione delle infrastrutture di interesse turistico direttamente necessarie ad arricchire la qualità e la ospitalità dei centri di vacanza ed a rispondere in modo conforme alle emergenti esigenze espresse dal movimento turistico interno ed internazionale.

Art. 2.

(Consistenza del finanziamento statale)

Per consentire la realizzazione degli obiettivi e delle finalità previste dall'articolo 1 della presente legge è stanziata la somma complessiva di 600 miliardi per il quadriennio 1981-1984.

Tale somma viene iscritta nel bilancio dello Stato nella misura di lire 150 miliardi per l'esercizio finanziario 1981, di lire 150 miliardi per l'esercizio finanziario 1982, di lire 150 miliardi per l'esercizio finanziario 1983 e di lire 150 miliardi per l'esercizio finanziario 1984.

Il 70 per cento dell'intero stanziamento è riservato a favore degli investimenti che saranno localizzati nelle Regioni del Mezzogiorno d'Italia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Alla copertura della spesa si provvede con l'iscrizione della voce nella tabella C della legge finanziaria e con l'iscrizione di una specifica voce nello stato di previsione del Ministero del tesoro per i relativi esercizi finanziari.

Art. 3.

(Erogazione delle somme)

Le somme sono erogate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dal Ministro del tesoro entro trenta giorni dall'approvazione, da parte del CIPE, dei piani regionali straordinari di settore, la cui impostazione dovrà essere coerente con i cri-

teri fissati nei successivi articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 4.

(Piani regionali straordinari di settore)

I piani regionali straordinari di settore elaborati in conformità con le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto agli stanziamenti ordinari a favore del turismo previsti dalla preesistente legislazione regionale e dagli stanziamenti di bilancio delle Regioni.

I piani di cui al precedente comma dovranno altresì prevedere l'utilizzazione coordinata del finanziamento statale e degli stanziamenti ordinari già previsti nella legislazione regionale.

Nel rispetto di quanto è espressamente richiesto dai commi primo e secondo del presente articolo le Regioni potranno deliberare la gestione unitaria ed integrata dei finanziamenti e procedere alla costituzione di un fondo di rotazione regionale denominato: « Fondo per lo sviluppo delle attività turistiche » o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilità attraverso le loro finanziarie.

I piani regionali straordinari di settore, approvati dai rispettivi consigli regionali, dovranno essere trasmessi al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che li sottoporrà all'approvazione del CIPE, entro e non oltre il 31 dicembre 1981.

Tale termine è spostato alla data del 1° luglio 1982 se si tratta di programmi ed investimenti per nuove strutture, di cui al n. 1) dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

(Indirizzi per l'elaborazione dei piani regionali straordinari di settore)

I singoli piani regionali straordinari di settore dovranno chiaramente indicare:

a) le località e gli ambiti territoriali di intervento per gli investimenti diretti alla realizzazione di nuovi insediamenti turistico-ricettivi e le iniziative integrate, anche a carattere intersettoriale, che si intendono realizzare al fine di garantire una valorizzazione turistica unitaria della località e del territorio, nonché le specifiche agevolazioni che si prevedono a favore di soggetti od operatori pubblici o privati, di consorzi, associazioni del tempo libero o cooperative che concorreranno alla realizzazione del programma nel rispetto delle finalità previste dal n. 1) dell'articolo 1 della presente legge;

b) gli interventi, i contributi e le agevolazioni che sono concesse a favore delle imprese esistenti, degli operatori, singoli o associati, chiamati a realizzare investimenti, ammodernamenti o trasformazioni necessarie per allineare le loro strutture e i loro servizi turistici agli « standard » qualitativi imposti dalla legge-quadro, dalla determinazione delle nuove tipologie e dalla riclassificazione di cui alle finalità previste dal n. 2) dell'articolo 1 della presente legge;

c) le opere, i servizi e le infrastrutture che vengono finanziate per qualificare i centri di vacanza e le agevolazioni che all'uopo sono concesse agli enti pubblici che si impegnano a realizzarle nel rispetto delle finalità previste dal n. 3) dell'articolo 1 della presente legge.